

# **COMUNE DI VILLA D'OGNA**

**(Provincia di Bergamo)**



## **REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO**

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 32 in data 09.08.2013**  
**Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2013**

## REGOLAMENTO GRUPPI DI LAVORO

Il Consiglio Comunale di Villa d'Ogna nell'intento di rendere più snella ed efficiente l'attività amministrativa e contemporaneamente di far partecipare direttamente il maggior numero di cittadini alla soluzione e gestione dei problemi della vita civica, istituisce e regola i "Gruppi di lavoro", affidando ad essi i compiti e le attribuzioni indicate nel presente Regolamento.

### **ART. 1**

1. Sono istituiti Gruppi di lavoro il cui numero, che può variare a seconda delle deleghe ai singoli Assessori o Consiglieri delegati, e la cui composizione sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

### **ART. 2**

1. I Gruppi di lavoro hanno carattere consultivo ed agiscono nell'ambito delle loro specifiche competenze; loro compito è quello di ricerca, studio, proposta e collaborazione con Sindaco, Assessori e Consiglieri delegati su problemi loro sottoposti oltre che per iniziative dei gruppi stessi promosse a maggioranza dei propri componenti.

### **ART. 3**

1. *Ciascun Gruppo di lavoro è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti.*

2. I componenti dei Gruppi di lavoro sono nominati dalla Giunta su designazione dei Gruppi consiliari e durano in carica per l'effettiva durata del mandato amministrativo del Consiglio Comunale.

*2 bis. Ai fini della nomina da parte della Giunta Comunale dei membri componenti i gruppi di lavoro il Sindaco provvede a chiedere ai capigruppo consiliari di segnalare i nominativi proposti nel numero necessario spettante a ciascun gruppo consiliare.*

*Decorso un termine di trenta giorni dalla data di notifica della richiesta dei nominativi ai capigruppo, la Giunta Comunale provvede alla nomina dei componenti sulla base delle segnalazioni pervenute nei termini.*

*In caso di segnalazione, entro i trenta giorni di cui sopra, di un numero di nominativi inferiore al numero massimo previsto ma pari a due terzi dello stesso, la Giunta Comunale è autorizzata a costituire i gruppi di lavoro con i membri già segnalati ferma restando la possibilità di successiva integrazione sino al numero massimo previsto.*

3. Possono essere nominati a far parte dei Gruppi di lavoro tutti i residenti del Comune di Villa d'Ogna eleggibili alla carica di Consigliere Comunale ed in via eccezionale residenti di altri Comuni, sempre comunque eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, nell'ambito di specifiche competenze e in misura non superiore a un terzo dei componenti del Gruppo stesso.

4. Deve essere assicurata la presenza della minoranza consiliare nella misura di almeno un terzo dei componenti.

5. Ogni cittadino potrà far parte al massimo di due Gruppi di lavoro.

#### **ART. 4**

1. Le dimissioni da componente dei Gruppi di lavoro devono essere rassegnate, per iscritto, alla Giunta.

2. Alla surrogazione si provvederà mediante designazione del nuovo rappresentante da parte del Capogruppo consiliare di riferimento del membro dimissionario.

#### **ART. 5**

1. Ogni gruppo di lavoro elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vice-Presidente.

2. Le funzioni di segretario del Gruppo di lavoro sono affidate ad un componente del gruppo stesso.

#### **ART. 6**

1. I Gruppi di lavoro sono convocati dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vice-Presidente, in accordo con l'Assessore o Consigliere delegato di competenza.

2. Le convocazioni sono effettuate esclusivamente con avviso inviato per via telematica ,con specificato l'ordine del giorno in discussione, e con almeno 3 giorni di preavviso; in caso di urgenza può esservi convocazione anche per via telefonica o sms almeno 24 ore prima della riunione.

3. Della convocazione è data comunicazione per conoscenza al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri delegati di competenza . Alle sedute possono partecipare l'Assessore o il Consigliere delegato di competenza ed il Sindaco.

#### **ART. 7**

1. Le sedute dei Gruppi di lavoro sono valide solo con la presenza della metà più uno dei componenti.
2. Il verbale delle sedute, redatto in forma sintetica dal Segretario del Gruppo di lavoro, dovrà essere sottoposto ad approvazione.
3. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Gruppo di lavoro.
4. Copia del verbale delle sedute è inviata al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri delegati per competenza.
5. Il Presidente è tenuto, se espressamente richiesto dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consigliere delegato o dal Consiglio Comunale, a relazionare per iscritto, entro 15 giorni dalla richiesta, sui lavori del Gruppo di lavoro che presiede.

#### **ART. 8**

1. Ogni Gruppo di lavoro, quando ne ravvisi l'opportunità, ha la facoltà di promuovere consultazioni con esperti, con rappresentanti di organismi e forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche e con dipendenti del Comune, competenti per materia.

#### **ART. 9**

1. Più Gruppi di lavoro possono essere convocati in seduta congiunta quando le materie in esame riguardano le diverse competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti dei Gruppi di lavoro interessati.

#### **ART. 10**

1. I membri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, saranno dichiarati decaduti e sostituiti con la modalità di cui all'art. 4

#### **ART. 11**

1. Per la partecipazione ai gruppi di lavoro non sono previste indennità o rimborsi spese.